DISCIPLINA RELATIVA AD ALCUNI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Art. 1

A decorrere dal 10 luglio 1967, all'importazione di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio in provenienza da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, i prelievi sono ridotti nella misura e con i criteri stabiliti dall'art. 23 del Regolamento comunitario n. 120/67 e relative norme di applicazione. Per gli stessi cereali di cui al comma precedente in provenienza dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Olanda) sono concesse le sovvenzioni di cui al citato art. 23 del Regolamento n. 120/67, nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso art. 23 del Regolamento n. 120/67 e relative norme di applicazione, a condizione che gli operatori ne facciano esplicita richiesta nella dichiarazione doganale di importazione definitiva di cui all'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424. Ai fini della concessione delle riduzioni di prelievo o delle sovvenzioni di cui al paragrafo 1 del citato articolo 23 del Regolamento comunitario n. 120/67, i cereali indicati nello stesso paragrafo 1 si considerano importati via mare se trasportati nel territorio della Repubblica con navi provenienti direttamente dai porti esteri d'imbarco, caricati alla rinfusa; ivi compresi i sacchi ferma-carico, ad esclusione dei quantitativi riposti su autocarri, vagoni ferroviari o altri veicoli o recipienti, ancorche' caricati sulle navi medesime. In relazione alla riduzione di prelievo e alla sovvenzione di cui all'art. 23, paragrafo 2 del citato Regolamento comunitario n. 120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido e' dovuto un importo pari all'ammontare della riduzione e della sovvenzione stesse. Le norme, le condizioni e le modalita' per la concessione delle riduzioni di prelievo o delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' per l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 del presente articolo sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Le somme corrisposte agli operatori per il titolo di cui al secondo comma del presente articolo non sono soggette ad imposte, tasse, tributi o contributi di qualsiasi specie.

Versione in vigore dal 14 ottobre 1967, non più in vigore dal 14 dicembre 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunita' Economica Europea
Estremi	Decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ad-alcuni-prodotti-oggetto-della-politica/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it